

Dott. ADOLFO BRANCA

Notaio

80131 Napoli - Via Carducci n. 29
tel. 081429057 - fax 0814146362

Inviato servizio telefonico il
agli Avvati
Inviato fax a

9/1/14

TRIBUNALE NAPOLI
CANCELLERIA
OGG - GEN. 2013
IL CANCELLIERE

Ill.mo G.E.
Dott. CALIFANO
5^a Sez. Espropriazioni
Tribunale di
N A P O L I

OGGETTO: RGE 1185/05 promossa dalla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA contro

Il sottoscritto Dottor ADOLFO BRANCA, Notaio in Napoli, delegato ai sensi della Legge 302/98, per le operazioni di vendita e custode dell'immobile oggetto della procedura, faccio presente quanto segue:

- dopo essermi immesso nel possesso dell'immobile subastato ho provveduto in data 15/5/2007 e 17/7/2007 alle prime sedute di vendita, andate deserte;
- in data 29/4/2008, 23/10/2008 e 15/1/2009 ad altre sedute di vendita, tutte andate deserte;
- a seguito del provvedimento del G.E. in data 19/2/2009 ho provveduto in data 21/5/2009, andata deserta;
- a seguito del provvedimento del G.E. in data 26/5/2009 ho provveduto in data 5/11/2009 e 28/1/2010, ad altre seduta di vendita, andate deserte;
- a seguito del provvedimento del G.E. in data 27-29/3/2010 ho provveduto in data 29/11/2010 e 11/4/2011, ad altre seduta di vendita, andate deserte;
- dati i molti tentativi di vendita ed i ribassi effettuati in data 9 gennaio 2013 ho richiesto al legale del creditore procedente se vi era ancora interesse nel prosieguo della procedura;
- in data 25 luglio 2013 poiché non avevo ricevuto alcuna risposta alla precedente missiva ho inviato nuovamente la richiesta a mezzo mail ma a tutt'oggi non ho ancora ricevuto risposta.

Il sottoscritto, alla luce di quanto innanzi esposto ed essendo prossimo al raggiungimento dei limiti di età per il pensionamento, e pertanto, non potendo portare a termine la delega a suo tempo conferita

TRASMETTO

- fascicolo delle attività svolte;
- nota spese, diritti ed onorari per le attività dallo stesso finora effettuate per la detta procedura;

- nota spese, diritti ed onorari per le attività di custode,
e CHIEDO
che la S.V. Ill.ma voglia cortesemente procedere alla liquidazio-
ponendo il relativo importo a carico del creditore procedente.
Faccio inoltre presente che, per l'espletamento del
procedure a me delegate, mi sono servito di una struttu-
coordinata dagli avvocati Sergio Biondi e Sofia Nazzaro.
Pertanto, per l'eventuale ripresa delle attività, e p-
economia di giustizia, mi sembrerebbe vantaggioso affidare ta-
ripresa alla stessa struttura nella quale gravitano oltre i
suddetti Avvocati Sergio Biondi e Sofia Nazzaro, inseriti
nell'elenco dei professionisti disponibili all'espletamento dell'
procedura, anche i Notai Francesco Dente, Antonio De Luise e Lucio
Cannaviello, i quali tutti si sono già dichiarati disponibili a
assumere l'incarico.
Nel ringraziarLa per la fiducia accordatami fino ad oggi
nell'augurarLe buon lavoro porgo

Distinti saluti

Napoli, 23 dicembre 2013

[Handwritten signature]

[Handwritten notes and signatures]
Si prima il
Gianni
Luisa
8/1/2014

4. Ordinanza di vendita e nomina custode (vecchie proc.)

Procedimento esecutivo immobiliare n°

Allegata al verbale d'udienza del 3/12/2008

Il giudice dell'esecuzione

letto l'articolo 591 bis c.p.c.

delega

il dott. Alfredo Bracc, nata alla sede di Napoli con studio in Napoli, al compimento delle attività previste dall'articolo 591 bis c.p.c., provvedendo (entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza) alla comunicazione alle parti dell'avviso di vendita.

A) Dispone che il notaio delegato si attenga alle seguenti prescrizioni.

- 1) preliminarmente, verifichi (mediante l'esame della documentazione in atti e, se del caso, integrando l'indagine dai registri immobiliari fino alla data del titolo ultravventennale) se il bene appartiene al debitore (in virtù di titolo trascritto in suo favore) e se vi sono formalità pregiudizievoli: qualora il bene pignorato risulti appartenere a persona diversa, in virtù di atto opponibile ai creditori, o comunque la documentazione risulti inadeguata o incompleta ex art. 567 c.p.c., segnali la circostanza al giudice dell'esecuzione;
- 2) la pubblicità prevista dall'articolo 490 c.p.c. sia eseguita, nel termine di almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte, sul quotidiano Repubblica, nonché sul sito Internet dedicato dal quotidiano anzidetto alle vendite giudiziarie. L'estratto da pubblicare sul quotidiano sarà contenuto in uno o due moduli tipografici e dovrà riportare sintetiche informazioni: sull'immobile offerto in vendita (il diritto oggetto della vendita (proprietà piena o nuda; quota indivisa; usufrutto); l'ubicazione (comune; quartiere, frazione o località; via o piazza e numero civico; piano); la tipologia (es. appartamento, villa, terreno, locale commerciale); le dimensioni (esprese in mq. e/o in numero di vani); le eventuali pertinenze (es. box, cantina, posto auto, giardino, terrazzi); lo stato di occupazione (libero, locato con titolo opponibile o non opponibile)), nonché il valore ex art. 568 c.p.c. (e il prezzo base dell'eventuale incanto, se stabilito in diverso ammontare); il termine e il luogo di presentazione delle offerte; la data, il luogo e l'ora per l'esame delle offerte; la data, il luogo e

4. Ordinanza di vendita e nomina custode (vecchie proc.)

l'ora del successivo eventuale incanto; il numero della procedura; il nome e il recapito telefonico del notaio che provvede alla vendita; il nome e il recapito telefonico del custode giudiziario; il sito Internet dove è pubblicata la presente ordinanza, l'avviso di vendita e la relazione di stima (con relativi allegati); il luogo dove possono acquisirsi altre informazioni.

3) La presentazione delle offerte, l'esame di queste e la gara tra gli offerenti, nonché il successivo eventuale incanto dovranno avvenire presso lo studio del notaio delegato (o in altro luogo da questo ritenuto idoneo, secondo le circostanze del caso).

4) L'offerta dovrà contenere:

- il nome e il cognome dell'offerente, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile (e il regime patrimoniale dei coniugi), recapito telefonico. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;
- i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;
- l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al valore ex art. 568 c.p.c., a pena d'inefficacia dell'offerta;
- il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari, non superiore a 60 giorni;
- l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e di essere edotto delle condizioni di fatti e di diritto del bene immobile.

5) All'offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell'offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di mancato versamento del saldo prezzo.

6) La cauzione dovrà essere versata mediante assegno circolare all'ordine del notaio delegato; in caso d'offerta d'acquisto ex art. 571 c.p.c., l'assegno dovrà essere inserito nella busta contenente l'offerta, in caso di vendita all'incanto esso sarà consegnato al notaio (o ad un suo collaboratore addetto al servizio) unitamente alla domanda di partecipazione all'incanto.

4. Ordinanza di vendita e nomina custode (vecchie proc.)

- 7) La gara tra gli offerenti dovrà svolgersi mediante rilanci verbali, con modalità corrispondenti a quelle stabilite dall'articolo 581 c.p.c. per l'incanto (il notaio dovrà determinare, prima dell'apertura della gara, il rilancio minimo).
- 8) L'offerta più alta, sulla base della quale dovrà svolgersi la gara tra gli offerenti, è quella che indica il prezzo maggiore. Ogni altro elemento (e, in particolare, il termine per il versamento del prezzo, entro il massimo di sessanta giorni) non sarà valutato per la comparazione delle offerte.
- 9) Se non sono presentate offerte di acquisto ai sensi dell'articolo 571 c.p.c., il notaio delegato procederà alla vendita all'incanto, nel termine non inferiore a sessanta e non superiore a novanta giorni dalla data fissata per la deliberazione delle offerte ex art. 572 c.p.c.. Nel termine di almeno quarantacinque giorni prima, il notaio delegato (e il custode giudiziario per quanto di sua competenza) provvederà a rinnovare gli adempimenti pubblicitari, con riferimento alla data dell'incanto e al termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione (da stabilirsi a cura del notaio delegato).
- 10) In caso di offerte dopo l'incanto art. 584 c.p.c.), la relativa busta chiusa dovrà indicare all'esterno anche il numero della procedura e la precisazione che trattasi di offerta in aumento.
- 11) Il saldo prezzo dovrà essere versato entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta definitiva (ovvero entro il più breve termine indicato dall'aggiudicatario nell'offerta presentata ai sensi dell'articolo 571 c.p.c.); se l'esecuzione forzata si svolge su impulso o con l'intervento di creditore fondiario (banca o cessionaria del credito avente i requisiti di cui all'articolo 58 della legge bancaria), l'aggiudicatario (che non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, ove ricorrano le condizioni di legge) dovrà versare direttamente alla banca mutuante (o al cessionario del credito) la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito di questa (art. 41 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n°385), nel termine di cinquanta giorni dalla data anzidetta (ovvero nel termine di venti giorni ove il procedimento esecutivo, iniziato prima del 1° gennaio 1994, sia ancora soggetto alla precedente normativa sul credito fondiario, ex art. 161 comma 6° del citato decreto legislativo), versando l'eventuale residua nei successivi dieci giorni (ovvero quaranta giorni, per i

4. Ordinanza di vendita e nomina custode (vecchie proc.)

procedimento iniziati prima del 1° gennaio 1994) e, consegnando al notaio delegato la quietanza emessa dalla banca mutuante. Inoltre, l'aggiudicatario, unitamente al saldo del prezzo, dovrà versare anche una somma idonea a coprire le spese di vendita a suo carico (la cui entità sarà stabilita dal notaio).

12) Le spese di cancellazione delle formalità resteranno a carico dell'aggiudicatario, il quale potrà dispensare il notaio delegato dai relativi adempimenti: il notaio delegato indicherà tale circostanza nell'avviso di vendita.

13) Il prezzo di vendita sia versato su un libretto vincolato all'ordine del giudice dell'esecuzione presso *J. Paolo De Leo di V. Ag. SA*; il deposito delle spese di vendita avvenga su libretta vincolato all'ordine dello stesso notaio.

14) Il notaio provveda all'immediata comunicazione in cancelleria (nonché al custode giudiziario): della pubblicazione dell'avviso di vendita; dell'avvenuta definitiva aggiudicazione (si da consentire l'adozione del provvedimento di liberazione dell'immobile pignorato); dell'eventuale decadenza dell'aggiudicatario (per i provvedimenti di cui all'articolo 587 c.p.c.); della mancata partecipazione alla gara da parte degli offerenti in aumento di quinta (per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori ex art. 584 ultimo comma c.p.c.); della mancanza di offerte all'incanto e di domande di assegnazione (artt. 590 e 591 c.p.c.), per l'eventuale disposizione dell'amministrazione giudiziaria.

3) Avvenuta l'aggiudicazione definitiva, il notaio delegato inviti per iscritto i creditori o trasmettere, nel termine di trenta giorni, le rispettive dichiarazioni di credito, con la specifica indicazione del capitale richiesto, degli interessi maturati (e del *dietim* per gli interessi successivi) e delle spese legali, allegando, in caso di mutuo, il piano di ammortamento, l'indicazione delle rate insolute, i criteri di calcolo degli interessi (decorrenza, tasso applicato, base di calcolo), la separata indicazione degli interessi compresi nella garanzia ipotecaria (art. 2855 c.c.) e dell'eccedenza da ammettere in grado chirografario.

4) Nel trasmettere al giudice dell'esecuzione il decreto di trasferimento, il notaio delegato alleghi il fascicolo contenente i verbali e ogni altro atto o documento accessorio, riportando anche l'elenco delle formalità successive alla trascrizione del pignoramento di cui occorre disporre la cancellazione (da eseguirsi solo previo

4. Ordinanza di vendita e nomina custode (vecchie proc.)

avviso da parte dei creditori a coloro che abbiano eseguito tali iscrizioni o trascrizioni); a tale proposito, il notaio delegato inserirà nel testa del decreto l'ordine di cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni anteriori al pignoramento trascritto il _____ ai numeri _____, nonché l'ordine di cancellare le singole iscrizioni successive (ai cui titolari sia stato notificato l'avviso ex art. 498 c.p.c.) nonché i pignoramenti trascritti successivamente (previa verifica degli adempimenti ex art. 561 c.p.c.).

nomina della persona dello stesso notaio delegato
B) Dispone che il custode giudiziario si adoperi per consentire a qualunque interessato l'esame del bene in vendita (la visita dell'immobile potrà essere delegata dal custode a propri collaboratori di studio e avverrà, ove occorrente, con l'ausilio della forza pubblica); a tal fine, preavviserà almeno cinque giorni prima coloro che occupano l'immobile pignorato (debitare o conduttore), consentendo il differimento della visita solo in presenza di comprovate e giustificate ragioni e segnalando prontamente al giudice dell'esecuzione eventuali comportamenti ostruzionistici.

La visita dell'immobile dovrà, in ogni caso, svolgersi in orari compatibili col riposo e le occupazioni dei residenti e, pertanto, in orario compresa tra le 9,00 e le 13,00 e tra le 16,00 e le 19,30.

Nello svolgimento di tale compito, inoltre, il custode giudiziario dovrà evitare l'incontro tra i diversi interessati, accompagnandoli in orari differenziati e mantenendo l'assoluta riservatezza, con ciascuno di loro, riguardo all'esistenza di altri interessati all'acquisto. Dovrà inoltre avere con sé una copia della relazione di stima, per consentirne la lettura e la fotocopia agli interessati. Fornirà, inoltre, ogni informazione sulle modalità della vendita e sulla possibilità che il versamento del prezzo sia finanziato con garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita.

Nel termine stabilito dall'articolo 490 c.p.c., il custode giudiziario provvederà alla divulgazione della vendita inserendo l'avviso predisposto dal notaio delegato, riprodotto in volantini ad uso della pubblicità commerciale, nelle cassette postali della stabile condominiale in cui è ubicato il bene in vendita e negli stabili vicini.

4. Ordinanza di vendita e nomina custode (vecchie proc.)

C) Fissa il termine di trenta giorni per la notificazione della presente ordinanza, a cura del creditore procedente, ai creditori iscritti non intervenuti.

D) Dispone che il creditore procedente, entro il termine di venti giorni da oggi, corrisponda al notaio un fondo spese di € 1.500,00 (da imputarsi per € 500,00 od anticipa sul compenso e da utilizzarsi per la residua parte per le spese di effettuazione della pubblicità ex art. 490 c.p.c., cui provvederà direttamente il notaio delegato).

F) Il notaio (o persona da lui incaricata per iscritto) provvederà ad acquisire, presso la cancelleria, copia degli atti occorrenti per l'espletamento dell'incarico ricevuta.

Il cancelliere del Tribunale Il giudice dell'esecuzione

